

## DETERMINA N. 171/2024

PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO, AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 129/2015,  
CON DELIBERA N. 69/2024, DEL 23 MAGGIO 2024, NEI CONFRONTI DI GRANDI NAVI  
VELOCI S.P.A. PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 16, PARAGRAFO 1 E 18, PARAGRAFO 1,  
DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1177/2010. CHIUSURA PER AVVENUTO PAGAMENTO IN  
MISURA RIDOTTA.

il Segretario generale

Visti:

- l'art. 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità oppure ART);
- il regolamento (UE) 1177/2010, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 (di seguito: Regolamento (UE) 1177/2010);
- il decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) 1177/2010 (di seguito: decreto legislativo n. 129/2015);
- la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale, e in particolare il Capo I, sezioni I e II;
- il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014 del 27 febbraio 2014;
- il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità relativi ai diritti dei passeggeri, approvato con delibera dell'Autorità n. 146/2023, del 28 settembre 2023 e, in particolare, l'articolo 14, comma 4, che dispone che *"[s]alvo che sussistano i presupposti per l'esercizio del potere di cui al comma 5, quando il soggetto nei cui confronti si procede si sia avvalso della facoltà di effettuare il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con riferimento a tutte le contestazioni formulate nell'atto di avvio, l'estinzione del procedimento è dichiarata dal dirigente dell'Ufficio con proprio provvedimento"*;
- la delibera n. 69/2024, del 23 maggio 2024, notificata con nota prot. ART n. 52057/2024, del 23 maggio 2024, e comunicata in pari data al reclamante con nota prot. ART n. 52060/2024, con la quale è stato avviato, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. un procedimento ai sensi del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 129 per l'eventuale adozione di un provvedimento sanzionatorio concernente la violazione degli articoli 16, paragrafo 1 e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, con riferimento ai fatti esposti nel reclamo di seconda istanza acquisito agli atti con prot. ART n. 50923/2023, del 20 ottobre 2023, relativamente al diritto a ricevere (i) informazioni in caso di ritardo

alla partenza nonché (ii) l'offerta, in caso di prevedibile ritardo alla partenza superiore a novanta minuti, della scelta tra il trasporto alternativo e il rimborso del prezzo del biglietto;

Rilevato che:

- con riferimento alla summenzionata violazione degli articoli 16, paragrafo 1 e 18, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 1177/2010, la Società si è avvalsa della facoltà del pagamento in misura ridotta delle sanzione, così come previsto dall'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e che il suddetto pagamento risulta effettuato entro la scadenza del prescritto termine e nell'ammontare indicato al punto 7 della citata delibera n. 69/2024, per un importo pari a euro 1.000,00 (mille/00) per la sanzione di cui al punto 2.a), e per un ammontare pari a euro 3.000,00 (tremila/00) per la sanzione di cui al punto 2.b), per un totale complessivo di euro 4.000,00 (quattromila/00), come risulta dall'evidenza bancaria acquisita agli atti con prot. ART n. 69617/2024, del 22 luglio 2024;

Considerato che:

- il pagamento in misura ridotta delle sanzioni comporta l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 69/2024;

#### DETERMINA

1. di dichiarare l'estinzione del procedimento sanzionatorio avviato con la delibera n. 69/2024, del 23 maggio 2024, nei confronti di Grandi Navi Veloci S.p.A. per la violazione degli articoli 16, paragrafo 1 e 18, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1177/2010, per effetto dell'intervenuto pagamento in misura ridotta delle relative sanzioni, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689;
2. di disporre che la presente determina sia notificata a Grandi Navi Veloci S.p.A., comunicata al reclamante e pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità.

Torino, 26/08/2024

il Segretario generale  
GUIDO IMPROTA